



COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Provincia di Pavia
Via G. Falcone, 10 – 27040 Campospinoso Albaredo

DECRETO N. 7 del 02.01.2024

ATTO DI NOMINA A “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” (ai sensi del Codice della Privacy e del Regolamento UE n°679/2016 - GDPR)

**Oggetto: Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
UE n°679/2016 -GDPR**

IL SINDACO nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice
della Privacy e del Regolamento UE n°679/2016 -GDPR)

- Visto il GDPR che disciplina quanto segue:

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.
Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
 - a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adottino tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
 - d) rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
 - e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
 - f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
 - h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi

obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il Titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al Titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione.

- ritenuto opportuno nominare quali Responsabili del trattamento i Responsabili di Struttura dell'Ente, in relazione a tutte le banche dati afferenti all'Area assegnata;

Visto il proprio decreto n. 1 del 02.01.2024 con il quale è stato nominato Responsabile della Struttura 1 (Amministrativa-Contabile) la dipendente Lanati Elisabetta, Istruttore Direttivo Contabile Area dei Funzionari e dell' Elevata Qualificazione Ex Categoria D/D4 , con decorrenza 01.01.2024 e fino al 31.12.2026;

NOMINA

La Sig.ra Lanati Elisabetta - in qualità di Responsabile della Struttura 1 **Responsabile del trattamento dei dati personali**, effettuato, sia con strumenti elettronici e/o comunque automatizzati che senza l'ausilio di detti strumenti, nell'ambito dei settori facenti capo alla citata Area in ordine alle attribuzioni, funzioni e competenze dello stesso.

Il Responsabile del trattamento dei dati, nominato con il presente atto, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni e indicazioni impartite dal Titolare del Trattamento.

Compiti e istruzioni per i Responsabili del trattamento dei dati personali in applicazione alle prescrizioni **del Regolamento UE n°679/2016 - GDPR**

Principi generali da osservare

Ogni trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE n°679/2016 - GDPR per ciascuna operazione di trattamento rientrante nella propria sfera di competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) I dati devono essere trattati:

- secondo il principio di **liceità**, vale a dire conformemente alle disposizioni normative (con particolare riferimento agli obblighi inerenti all'informativa e al consenso eventuale), alle disposizioni normative vigenti (trattamenti effettuati in base agli obblighi di legge, all'esercizio di pubblici poteri e all'esercizio di legittimi interessi o di interessi pubblici) ed, infine, alle disposizioni normative (ovvero il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume);

- secondo il principio fondamentale di **correttezza**, ovvero il rispetto delle esigenze reciproche (del Titolare e dell'interessato al trattamento) il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui.

- secondo il principio di **necessità**, ovvero i dati devono essere trattati solo per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati rilevati.

- secondo il principio di **Trasparenza** ovvero assicurare la consapevolezza dell'interessato in ordine al trattamento dei dati che lo riguardano.

b) I dati devono essere raccolti solo per **scopi**:

- **determinati**, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
- **espliciti**, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- **legittimi**, ovvero, oltre al trattamento, come risulta evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
- **compatibili** con il presupposto per il quale sono inizialmente raccolti e trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi.

c) I dati devono, inoltre, essere:

- **esatti**, ovvero precisi e rispondenti al vero e, se necessario, **aggiornati**;
- **pertinenti**, ovvero il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in relazione all'attività che viene svolta;
- **completi**, non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di completare specificatamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato;
- **non eccedenti** rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, la cui mancanza, dunque, risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso (secondo il principio di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati);
- **conservati** per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque - in caso di dati trattati nell'ambito delle attività amministrative e/o di attività inerenti ai servizi di archiviazione di atti e/o documenti amministrativi - in base alle disposizioni di legge aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi nonché le norme in materia di Archivio. Trascorso detto periodo i dati devono essere resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione/diffusione non è più consentita (secondo il principio di limitazione della conservazione, risulta necessario stabilire il periodo di conservazione o comunque il criterio in base al quale quest'ultimo viene stabilito).

Ciascun trattamento di dati deve inoltre avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di **riservatezza e integrità dei dati**, nonché nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento. In particolare le operazioni di trattamento devono essere effettuate eliminando ogni occasione di impropria e/o illegittima conoscibilità di informazioni personali da parte di terzi non autorizzati al trattamento

Qualora il trattamento dei dati sia effettuato in violazione dei principi sopra menzionati e di quanto disposto dalla normativa vigente risulta necessario provvedere **al blocco** dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento (ad es. fornendo l'informativa omessa), oppure alla cancellazione dei dati se non sia possibile regolarizzare.

Il Responsabile nominato con il presente atto deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che la violazione di determinate disposizioni in materia di trattamento dei dati personali comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e dal Regolamento Comunitario. Pertanto, nella denegata ipotesi di un eventuale coinvolgimento dell'Ente stesso in procedimenti dinanzi all'Autorità Garante e/o procedimenti giudiziali, il Responsabile designato sarà tenuto a fornire la prova di aver osservato la normativa vigente, nonché di aver applicato le misure di sicurezza tecniche ed organizzative più idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati detenuti al fine di evitare eventuali sanzioni disciplinari.

Compiti particolari del Responsabile

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra elencati, deve attenersi ai seguenti compiti:

A) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività rientranti nella propria sfera di competenza;

B) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione e/o conversione in forma anonima dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy e di tenuta di atti e documenti amministrativi, di archivi e di prescrizione;

C) ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati (per i dati trattati ai fini della gestione del rapporto di lavoro l'informativa risulta essere pubblicata sia sul portale dei dipendenti che sul sito internet);

D) assicurare che la comunicazione a terzi e/o la diffusione di dati personali avvenga solo se prevista da una norma di legge e/o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

E) trasmettere al Titolare del trattamento le richieste effettuate dagli interessati al trattamento (dipendenti, consulenti, fornitori, etc.) in riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi della normativa vigente. Stabilire, quindi, in collaborazione con il DPO ed il Titolare del Trattamento, le modalità di

richiesta di accesso/rettificazione/aggiornamento e integrazione dei dati al fine di consentire l'esercizio dei diritti sopra menzionati;

F) fornire tutte le informazioni e tutta la documentazione richiesta dal Titolare del Trattamento ed al DPO, nonché collaborare con questi ultimi in relazione all'osservanza e all'attuazione degli obblighi e delle prescrizioni normative;

G) proporre al Titolare del Trattamento l'eventuale nomina di soggetti esterni quali Responsabili del trattamento in relazione all'affidamento di attività che comportano un trattamento di dati personali;

H) far osservare gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla normativa vigente in caso di nuovi trattamenti e/o cancellazione di trattamenti esistenti; in particolare:

- comunicare preventivamente al Titolare del Trattamento l'inizio di ogni attività che comporti un trattamento di dati personali (e/o attività che deve essere oggetto di notifica al Garante ex art. 37 del Codice della Privacy);

- comunicare al Titolare del Trattamento le attività che comportano un trattamento di dati soggetto agli obblighi di informativa ai sensi della normativa vigente;

- segnalare al Titolare del trattamento l'eventuale cessazione di attività che comportano un trattamento di dati;

I) adempiere agli obblighi di sicurezza quali:

- adottare le misure di sicurezza tecniche ed organizzative previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali - anche in riferimento alla tipologia dei dati trattati e alla durata dei trattamenti, nonché garantire che le misure di sicurezza adottate dall'ente siano rispettate dal personale incaricato del trattamento;

- adottare tutte le preventive misure di sicurezza, organizzative e gestionali ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- verificare che le misure di sicurezza adottate siano costantemente adeguate agli aggiornamenti normativi ed al progresso tecnico;

- comunicare e/o segnalare tempestivamente al Titolare del Trattamento casi di accesso non autorizzato ai dati o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del trattamento; più in generale informare il Titolare del trattamento di ogni questione e/o problematica considerata rilevante ai fini dell'osservanza e attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- collaborare con il Titolare del Trattamento alla stesura e/o aggiornamento di regolamenti o procedure in materia di trattamento dei dati personali ivi compreso l'utilizzo degli strumenti informatici, della posta elettronica e della navigazione internet;

L) consentire che il Titolare del Trattamento - come imposto dalla normativa - effettui controlli e/o verifiche periodiche in ordine al rispetto delle presenti disposizioni nonché della normativa di legge;

J) in merito al **personale che tratta dati personali**, il Responsabile deve:

- individuare, tra i propri collaboratori, chi incaricare per il trattamento, nominando gli stessi con atto scritto - come previsto dalla normativa - corredato da istruzioni e/o indicazioni idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di Privacy nell'ambito dello svolgimento delle attività lavorative.

- definire l'ambito del trattamento consentito al personale - come prescritto dalla normativa - nonché individuare le finalità dei trattamenti effettuati anche in riferimento alle diverse tipologie di dati trattati (generici, sensibili e giudiziari);

- garantire che il personale incaricato del trattamento osservi le istruzioni impartite dal Titolare, nonché le misure di sicurezza adottate dall'Ente. Vigilare, quindi, sull'osservanza e l'attuazione, da parte del personale incaricato, sia della normativa di riferimento che delle suindicate misure;

- assicurare che gli incaricati del trattamento siano a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali - soprattutto in riferimento agli obblighi di tutela della riservatezza e sicurezza delle informazioni personali - nonché di Regolamenti e Procedure adottate in materia di trattamento dei dati personali nonché in materia di utilizzo delle risorse informatiche, di internet e della posta elettronica;

- assicurare che il personale incaricato osservi, nelle operazioni di trattamento, i principi di carattere generale, sopra elencati, contemplati dalla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali;

- se necessario, designare - con apposito atto di nomina scritto - gli incaricati del trattamento individuando

la funzione specifica in ordine ai trattamenti effettuati con mezzi informatici;

- stabilire le modalità con cui devono essere trattati i dati, l'organizzazione del lavoro degli incaricati in riferimento alle operazioni di trattamento e, più in generale, adottare tutte le misure organizzative necessarie al fine di garantire la tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati nonché l'osservanza della normativa in materia di Privacy;
- provvedere, ove necessario, alla formazione degli incaricati che svolgono operazioni di trattamento nell'ambito degli Uffici appartenenti all'Area di competenza
- supportare il Titolare del trattamento in ordine alle attività necessarie ai fini dell'adeguamento del contesto organizzativo e operativo alla normativa europea sopra menzionata;
- adottare le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, idonee a tutelare la riservatezza dei dati personali in osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contemplati dalla normativa europea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito le **principali attività** che il Responsabile del Trattamento dovrà svolgere a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo:

- supportare il Titolare del Trattamento nel garantire i diritti degli interessati contemplati dalla normativa europea (es. diritto alla portabilità dei dati, diritto di rettifica e/o cancellazione dei dati, diritto alla limitazione del trattamento, etc.).
- supportare il Titolare del Trattamento in ordine all'obbligo di formazione del personale dipendente autorizzato al trattamento dei dati prescritto dalla normativa europea;
- supportare il Titolare del Trattamento nelle attività di analisi della natura, contesto e finalità dei trattamenti effettuati ai fini dell'adozione delle relative misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, nonché nella predisposizione di procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la protezione dei dati trattati;
- supportare il Titolare del Trattamento in ordine alle attività di analisi/valutazione dei rischi inerenti ai trattamenti effettuati, alla realizzazione di misure di sicurezza per limitare tali rischi (es. cifratura e/o pseudonimizzazione), alla riprogettazione del sistema informativo e, in caso di riscontro di rischi elevati per la protezione dei dati, alla valutazione di impatto prescritta dalla normativa in questione;
- in riferimento alle attività di competenza dell'area del Responsabile, adempiere all'obbligo di tenuta di un "Registro dei trattamenti" nel quale indicare le caratteristiche, le modalità e le finalità dei medesimi trattamenti, i mezzi utilizzati e, se possibile, una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
- segnalare al Titolare del trattamento situazioni di rischio e/o criticità in ordine alla sicurezza dei dati trattati con particolare riferimento ai rischi di perdita, distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata, di accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni/documenti necessari al fine di dimostrare l'osservanza della normativa vigente, acconsentendo all'effettuazione di verifiche/controlli e ispezioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Privacy UE 679/2016, alle Procedure e ai Regolamenti adottati e alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento.



Il Sindaco del Comune di Campospinoso Albaredo

Dott.ssa Olga Volpin

Per ricevuta ed Accettazione

Il Responsabile del Trattamento della Struttura 1

Lanati Elisabetta

